

1. Disposizioni generali

1.1 **Ambito di applicazione:** le condizioni generali di vendita e di fornitura sono parte integrante di tutti i rapporti di vendita e di fornitura tra Nutriswiss AG e l'acquirente e vanno applicati nella misura in cui accordi individuali non prevedano condizioni differenti. In seguito alla presentazione e alla conferma dell'ordine, esse si applicano in riferimento al corrispondente contratto d'acquisto. Le condizioni generali di contratto o altri documenti dell'acquirente che sostituiscono, modificano oppure integrano le presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura, non hanno alcuna validità giuridica, quando anche vi venga fatto riferimento in un'eventuale conferma di contratto, oppure nella corrispondenza commerciale. Eventuali regolamenti divergenti in riferimento alle vendite e alle forniture nel settore dei mangimi sono esplicitamente citati (corsivo).

1.2 **Diritto applicabile:** i rapporti giuridici tra Nutriswiss AG e l'acquirente sono soggetti al diritto svizzero. Lo stesso vale in riferimento alle presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni (CISG; RS 0.221.211.1) è esclusa. Mangimi: sono determinanti le prassi abituali rispettivamente in vigore della Schweizer Getreidebörse Luzern.

1.3 **Stipula del contratto:** si applicano le disposizioni di legge in materia di stipula del contratto (cfr. artt. 184 e segg. del CO - Codice svizzero delle obbligazioni); RS 220). L'ordine del cliente viene fatto telefonicamente o per corrispondenza. L'ordine s'intende ricevuto da parte di Nutriswiss AG nel momento in cui quest'ultima trasmette all'acquirente una conferma per l'ordine (conferma dell'incarico) via fax, e-mail o posta ordinaria. Mangimi: la conferma dell'incarico deve essere respedita firmata in un lasso di tempo anteriore alla prima consegna e, comunque, entro al massimo dieci (10) giorni lavorativi.

1.4 **Termini:** ai sensi delle presenti condizioni, per giorni lavorativi s'intendono i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei giorni festivi e del 24 e 31 dicembre. Eventuali dichiarazioni legate ai termini devono pervenire al destinatario al più tardi entro le ore 16.00 dell'ultimo giorno del termine. I giorni festivi sono riconosciuti diversamente come validi unicamente a favore di colui che, in tale giorno, deve fare o ricevere una dichiarazione ovvero condurre una trattativa.

1.5 **Quantità:** nel caso in cui sia concordata una quantità compresa tra due cifre (da - a), come base di adempimento si applica la metà.

2. Fornitura

2.1 **Disposizioni generali:** in caso di contratti di fornitura, Nutriswiss AG stabilisce l'ora della fornitura, ovvero dell'accettazione entro il termine convenuto. Il giorno della fornitura deve essere reso noto all'acquirente, come minimo, cinque (5) giorni lavorativi prima, escludendo dal conteggio dei giorni quello in cui avviene la notifica. In caso di contratti su richiesta, l'acquirente stabilisce l'ora della fornitura entro il termine convenuto. Nei contratti di fornitura o su richiesta, con il termine "immediatamente" s'intendono tre (3) giorni lavorativi e con il termine "prontamente" sette (7) giorni lavorativi dal giorno di stipula del contratto, il quale non rientra nel conteggio dei giorni. Non sono ammesse forniture o accettazioni parziali. In caso di superamento del termine di fornitura ovvero accettazione, sia Nutriswiss AG sia l'acquirente, laddove non insistano sull'adempimento, hanno la facoltà, trascorso un termine di proroga, di recedere dalla parte del contratto non adempiuta, ovvero di pretendere il risarcimento del danno per mancato adempimento. Nella definizione del termine di proroga non devono essere superati tre (3) giorni lavorativi, in caso di un termine di fornitura "immediato", ovvero sei (6) giorni lavorativi in tutti gli altri casi. Eventuali contratti di fornitura non sollecitati da nessuna parte contrattuale, entro un mese dalla scadenza del termine di fornitura o accettazione, s'intendono annullati. Devono pertanto essere detratti al prezzo vigente nell'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al momento della fornitura. Le differenze devono essere rimborsate. Mangimi: in caso di fornitura o richiesta, con il termine "prontamente" s'intendono sette (7) e "disponibile" tre (3) giorni lavorativi successivi a quello di stipula del contratto. Nel caso di un termine di fornitura "pronto" e "disponibile" non è previsto un termine di proroga.

2.2 **Peso:** Nutriswiss AG può fornire quantità di peso superiori o inferiori del 3% rispetto a quelle convenute. L'eventuale superamento o mancato raggiungimento deve essere specificato da Nutriswiss al momento della consegna. Determinante ai fini dell'adempimento e del calcolo è il peso stabilito mediante pesatura, ovvero misurazione al momento della partenza ovvero dell'arrivo; ciascuna parte ha il diritto di collaborare personalmente, oppure tramite un incaricato, alla pesatura/misurazione. Le pesature ad assi non sono ammesse. Mangimi: Nutriswiss AG può fornire quantità di peso superiori o inferiori del 3% rispetto a quelle convenute. Salvo diversamente concordato, ai fini del calcolo vale il peso di partenza rilevato.

2.3 **Parità di nolo:** l'acquirente, in linea di principio, organizza il prelievo dei prodotti nel luogo di consegna (Condizione di fornitura Incoterms 2010 FCA). Il luogo di consegna è Lyss, salvo diversamente concordato. Mangimi: in deroga al luogo di consegna convenuto, Nutriswiss AG può fornire la merce attraverso un luogo entro i confini nazionali e dichiarare tale luogo come luogo di consegna; eventuali differenze di nolo derivanti saranno accreditate o addebitate all'acquirente.

2.4 **Trasferimento della merce dal camion:** eventuali costi aggiuntivi di qualsivoglia natura predisposti dall'acquirente sono a suo carico. Nutriswiss AG non si assume alcuna responsabilità per viaggi a vuoto e costi, nel caso sia ordinato di scaricare il camion prima che la merce sia predisposta per il trasferimento.

2.5 **Qualità:** in caso di vendita "analisi da modello", la merce in media deve corrispondere all'aspetto e ai dati di analisi del modello di vendita. In caso di vendita "su approvazione del modello" occorre concordare entro quale data l'acquirente deve dichiarare la sua decisione. Nel caso in cui l'acquirente non abbia comunicato a Nutriswiss AG la sua decisione entro il termine concordato, il modello s'intende approvato. Pur in assenza di accordi specifici, i prodotti forniti devono essere di qualità buona e pari a quella normalmente in commercio. In caso di vendita "tale quale", l'acquirente ha l'obbligo di ritirare la merce senza tenere conto della qualità, fermo restando che la tipologia di prodotto sia conforme a quanto specificato nel contratto.

3. Forza maggiore e provvedimenti amministrativi

Eventuali cause di forza maggiore esonerano le parti contrattuali colpite dall'obbligo di rispettare i termini di fornitura/accettazione. L'impedimento deve in ogni caso essere denunciato tempestivamente alla controparte non appena se ne viene a conoscenza. Nel caso in cui l'impedimento duri più a lungo di trenta (30) giorni dalla scadenza del termine contrattuale di fornitura / accettazione, Nutriswiss AG e l'acquirente hanno il diritto di recedere dal contratto entro i cinque (5) giorni lavorativi successivi mediante dichiarazione scritta. Mangimi: nel caso in cui il tempestivo adempimento sia impedito da eventi elementari, quali ad esempio, acqua alta o mancanza d'acqua, ghiaccio, oppure circostanze imprevedibili, quali sommossa, sciopero o serrata, il termine di adempimento viene prorogato per tutta la durata dell'impedimento più 15 giorni. Nel caso in cui l'impedimento duri per oltre 60 giorni, l'obbligo di prestazione da parte Nutriswiss AG s'intende decaduto.

Eventuali provvedimenti amministrativi, adottati successivamente alla stipula del contratto, danno alla parte interessata il diritto alla compensazione. In caso di vendite di merci non sdoganate, tutte le spese connesse allo sdoganamento sono a carico dell'acquirente. Nel caso in cui il luogo di destinazione concordato muti, gli eventuali costi supplementari o inferiori derivanti vengono conteggiati a favore e a sfavore a seconda della differenza di parità. Mangimi: tutti gli obblighi, imposti a Nutriswiss AG in forza di provvedimenti amministrativi, vanno a carico della merce. I costi supplementari o inferiori per mangimi degli oleifici nazionali vengono conteggiati in conformità alla prassi corrente dell'oleificio interessato.

4. Reclami per merce difettosa

In caso di reclami fondati per merce difettosa, l'acquirente ha diritto a una riduzione, ovvero a una fornitura sostitutiva. La risoluzione per vizi è esclusa. Le contestazioni

della merce devono essere rivendicate entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione. Il diritto alla fornitura sostitutiva è concesso unicamente a condizione che la merce sia restituita nella confezione di spedizione fornita. Nel caso in cui la merce presenti dei difetti che non avrebbero potuto essere rilevati dall'acquirente senza il ricorso a un perito esperto (difetto nascosto), l'acquirente si riserva i succitati diritti di garanzia, a condizione che ricorra immediatamente a un perito esperto e faccia pervenire a Nutriswiss AG i reclami per merce difettosa entro tre (3) giorni lavorativi dall'individuazione dei difetti. Dopo l'inizio della lavorazione oppure in seguito al reinoltro dal luogo di destinazione originario sono esclusi eventuali reclami per merce difettosa in qualsivoglia circostanza, a meno che vi siano campioni dei sigilli neutri per la valutazione di qualità. Le parti hanno diritto di prendere parte alla campionatura. Per quanto riguarda le proprietà garantite si applica il regolamento di legge. Sono fatti salvi i diritti di rivendicazione delle parti danneggiate sulla base della Legge sulla responsabilità per danno da prodotti. Mangimi: eventuali reclami per divergenze rispetto alla qualità, ovvero contestazioni di qualsivoglia natura devono essere avanzati/e prima del reinoltro, della rivendita ovvero della fornitura successiva della merce, nel rispetto delle disposizioni di cui alle prassi abituali, attraverso il prelievamento di campioni e l'accertamento dei fatti nonché le istruzioni per il campionamento nel luogo di consegna, pena la perdita di qualsiasi diritto di rivendicazione da parte dell'acquirente. In particolare, si applicano gli articoli corrispondenti delle prassi abituali, in materia di reclami per merce difettosa. Un eventuale ammanco di peso deve essere constatato nel luogo di consegna da parte degli organi incaricati delle ferrovie, del destinatario o dello spedizioniere, in conformità agli articoli corrispondenti delle prassi abituali.

5. Responsabilità civile e condizioni di assicurazione e carico

Si applicano le condizioni Incoterms 2010 della Camera di commercio internazionale, vigenti al momento della stipula del contratto. Mangimi: Nutriswiss AG è responsabile esclusivamente per danni riconducibili a una sua colpa. La responsabilità si estende esclusivamente alla sostituzione, ovvero all'eliminazione dell'oggetto contrattuale difettoso. Non sussiste alcuna responsabilità civile per danni, la cui comparsa o il cui peggioramento avrebbe potuto essere evitato/alla parte danneggiata con ragionevoli provvedimenti nonché per danni la cui origine non è riconducibile all'oggetto della fornitura stessa. Tra questi rientrano, nello specifico, mancata produzione, perdite di utilità, perdita di incarichi, mancato guadagno nonché altri danni diretti o indiretti.

6. Pagamenti

6.1 **Termine di pagamento:** le fatture emesse da Nutriswiss AG devono essere compensate entro trenta (30) giorni, senza alcuna detrazione. Qualsiasi compensazione con crediti di contropartita è esclusa. Mangimi: Le fatture devono essere compensate entro venti (20) giorni senza alcuna detrazione.

6.2 **Interessi di mora e pagamenti anticipati:** Nel caso in cui l'acquirente abbia interrotto i pagamenti, ovvero vi siano circostanze analoghe a un'interruzione dei pagamenti, tutti i crediti esistenti nei suoi confronti divengono immediatamente esigibili. Allo scadere del termine di pagamento, l'acquirente diviene immediatamente in mora. Da questo momento in avanti, vengono addebitati interessi di mora per un totale pari al 5% all'anno. Con la spedizione del 3° sollecito, vengono aggiunti nella fattura costi aggiuntivi per sollecito pari a CHF 20,00. Nutriswiss AG ha la facoltà di pretendere pagamenti anticipati per le successive forniture.

6.3 **Riserva di proprietà:** fino al completo pagamento di tutti i crediti, anche condizionati o derivanti in futuro, a favore di Nutriswiss AG da parte dell'acquirente, in ragione della reciproca relazione d'affari, la merce resta di proprietà di Nutriswiss AG (= merce soggetta a riservato dominio). Nutriswiss AG è autorizzata a registrare la riserva di proprietà sul registro di proprietà nel luogo di residenza dell'acquirente. L'acquirente è altresì obbligato a informare tempestivamente Nutriswiss AG nel caso in cui modifichi il suo domicilio o la sua sede commerciale, ovvero nel caso in cui terzi avanzino una rivendicazione in riferimento agli oggetti forniti con riserva di proprietà. L'acquirente manterrà in buon ordine gli oggetti forniti a proprie spese per tutta la durata della riserva di proprietà e li assicurerà a favore di Nutriswiss AG per furto, rottura, incendio, acqua ed eventuali altri rischi.

Ai fini della fattura in corso, la riserva di proprietà s'intende come garanzia del rispettivo credito totale di Nutriswiss AG. All'acquirente è concessa la lavorazione, la miscelazione o la cessione della merce soggetta a riservato dominio, unicamente a condizione che egli faccia elenchi dettagliati in merito al rispettivo residuo della merce soggetta a riservato dominio in base alla quantità e al valore. La lavorazione della merce soggetta a riservato dominio avviene sempre per incarico di Nutriswiss AG, senza che da ciò derivino delle passività. A questa spetta la proprietà sui nuovi oggetti derivanti dalla lavorazione. In caso di lavorazione con altri merci non appartenenti a Nutriswiss AG, a quest'ultima spetta la proprietà sul nuovo oggetto, in proporzione al valore della merce soggetta a riservato dominio rispetto al resto della merce lavorata, al momento della lavorazione. Con valore della merce soggetta a riservato dominio, anche di seguito, si deve intendere il prezzo d'acquisto calcolato da Nutriswiss AG all'acquirente per detta merce. Nel caso in cui la merce soggetta a riservato dominio venga mischiata o unita ad altri oggetti, con le presenti l'acquirente trasmette fin d'ora a Nutriswiss AG i suoi diritti di proprietà sulla merce e conserva questa (di seguito in ogni caso merce soggetta a riservato dominio) per Nutriswiss AG. L'acquirente è autorizzato a mettere in commercio la merce soggetta a riservato dominio con riserva di proprietà; la costituzione in pegno o la cessione fiduciaria da parte dell'acquirente sono vietate. Tutti i crediti dei clienti spettanti all'acquirente per la cessione, indipendentemente dal fatto che questa sia avvenuta prima o dopo la lavorazione, la miscelazione o la connessione, inclusi tutti i diritti accessori, con le presenti vengono ceduti fin d'ora dall'acquirente a Nutriswiss AG a titolo di garanzia. Nel caso in cui, la merce soggetta a riservato dominio, indipendentemente dalla condizione, venga venduta dall'acquirente insieme ad altra merce, non appartenente a Nutriswiss AG, a un prezzo complessivo, la cessione, già compiuta in ragione delle presenti, del credito derivante dalla vendita avviene unicamente per l'ammontare di quell'importo che Nutriswiss AG ha addebitato all'acquirente per la parte di merce soggetta a riservato dominio in questione. Nel caso in cui dalla cessione, l'acquirente riceva dal suo cliente cambiali o assegni, con le presenti, egli cede a Nutriswiss AG i crediti corrispondenti degli assegni e delle cambiali esistenti nei confronti del suo cliente e, in particolare, per un ammontare pari al credito derivante dalla cessione e ceduto a Nutriswiss AG. La proprietà sulla cambiale e sull'assegno viene trasmessa con le presenti a Nutriswiss AG, i rispettivi atti vengono conservati dall'acquirente per conto di Nutriswiss AG.

Fino a revoca, l'acquirente è autorizzato al ritiro dei crediti ceduti. In caso di revoca, l'acquirente, su richiesta di Nutriswiss AG, deve fornire tutte le informazioni desiderate, denunciare al cliente la surrogazione del credito e consegnare a Nutriswiss AG le rispettive cambiali e gli assegni del cliente. L'acquirente deve restituire a Nutriswiss AG, su richiesta di quest'ultima, la merce soggetta a riservato dominio, qualora sia in ritardo con un pagamento. L'acquirente deve altresì comunicare senza indugio, telefonicamente o telefonicamente, a Nutriswiss AG l'accesso di terzi alla merce soggetta a riservato dominio e/o ai crediti ceduti a Nutriswiss AG.

7. Clausola salvatoria

L'inefficacia di singole disposizioni delle presenti Condizioni di vendita e di fornitura non pregiudica l'efficacia delle restanti disposizioni. Al posto della disposizione inefficace entra in vigore una nuova disposizione il cui intento sia il più vicino possibile per contenuto a quello originario.

8. Foro competente

Foro competente esclusivo per tutte le controversie, derivanti da un rapporto contrattuale con Nutriswiss AG e che non rientrano nell'arbitrato della Schweizer Getreidebörse, è Lyss (BE). Mangimi: Eventuali controversie derivanti dal presente contratto, vengono giudicate in via definitiva dal tribunale arbitrale della Schweizer Getreidebörse Luzern.

9. Versione determinante

La sola versione determinante delle Condizioni generali di vendita e di fornitura è quella tedesca.